

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2909 del 07/06/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE NEL COMUNE DI PALAGANO (MO) PER USO UMANO E ZOOTECNICO GUIGLI DOMENICO, PRAT. MOPPA0474
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2980 del 06/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sette GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

**RINNOVO DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE NEL COMUNE DI PALAGANO (MO) PER USO UMANO E ZOOTECNICO GUIGLI DOMENICO- PRAT. MOPPA0474.**

**Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, *"Testo unico sulle opere idrauliche"*,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*,
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*,
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 787/2014 sulla durata delle concessioni,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, *"Approvazione progetto demanio idrico"*,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021"*
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)"*,

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia - Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015",
- la delibera della giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2015 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la determinazione dirigenziale n. 353 del 21 aprile 2017, avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

**Premesso:**

- che Il Sig. Guigli Domenico, C.F.GGLDNC49L28F5030, nato a Montefiorino (MO) il 28/07/1949 e residente nel Comune di Palagano (MO), Località Boccassuolo, Via Sassorosso n. 38 - 41046, è titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso "consumo umano e zootecnico", dalla sorgente denominata "Pra Ghiaccio" in comune di Palagano (Mo), assentita con determinazione n. 13356 del 23/10/2012 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po,
- che con istanza pervenuta in data 22/09/2015 PG.2015.0683017, il concessionario, Sig. Guigli Domenico, ha richiesto il rinnovo della concessione

**Preso atto che:**

- il prelievo è effettuato mediante captazione di sorgente, individuata alle coordinate UTM\*RER x:627811 y:901416, nel territorio del comune di Palagano (MO) al foglio 68, mappale 434;
- la portata massima di derivazione è di 2,00 l/s;
- il volume massimo di derivazione è di 31.536 m3 /anno.

**Dato atto:**

- che la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia e che quindi viene assoggettata al procedimento di cui all'art. 27, commi 1 e 2;
- che è considerato congruo il prelievo di 2,00 l/s; e di un volume di 31.536 m3 /anno in relazione all'uso consumo umano e zootecnico;

**Accertato:**

- che le opere di presa ricadono all'interno di un'area SIC/ZPS e per cui l'istanza è stata sottoposta al Parere del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;
- che le opere di presa non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che le opere di presa non ricadono in un'area Parco;
- che non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.

**Verificato che:**

- nelle vicinanze non sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative, utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente.

**Constatato che:**

- sulla base di quanto dichiarato dal concessionario, con dichiarazione recante data 15/12/2016, per quanto riguarda le caratteristiche della derivazione nulla è variato rispetto alla concessione originaria;

**Verificato:**

- che il richiedente ha versato quanto dovuto per le spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99 e successive integrazioni;
- che, i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo 2001 - 2016 risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita.

**Dato atto:**

- che l'istante ha effettuato il pagamento delle spese di istruttoria pari a euro 88,00;
- che l'istante ha effettuato i seguenti pagamenti:
  - il canone relativo all'anno 2017 pari a 350,85 euro;
  - l'integrazione del deposito cauzionale, inizialmente costituito in misura di 37,60, al minimo di € 250,00, con un versamento di € 212,40 a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999;

**Dato atto che:**

- con Prot. n. 145860 del 17/06/2010 era stato già acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del fiume PO;

**Accertato:**

- - che, sulla base di quanto disposto con Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)", l'utenza è compatibile con la sopra citata direttiva;

**Preso Atto del parere espresso dai seguenti Enti:**

- ATERSIR con Prot. n. PGDG/2017/0000016 del 02/01/2017, che ha espresso parere favorevole con raggio temporale limitato;
- AZIENDA USL DI MODENA assunto al protocollo con n. PGDG/2017/ 237 del 12/01/2017 che ha espresso parere favorevole;
- SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA che, con Prot. n. PGDG/2017/ 0003576 del 04/04/2017, a seguito della pre valutazione d'incidenza da parte del concessionario, ha espresso parere favorevole.

**Ritenuto, pertanto:**

- sulla base dell'istruttoria esperita, di assentire il rinnovo della concessione e di fissarne la scadenza al 31/12/2021

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e da ritenersi qui integralmente richiamate:

- 1) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, al richiedente Sig. Guigli Domenico C.F. GGLDNC49L28F5030, residente nel Comune di Palagano (MO), Località Boccassuolo, Via Sassorosso n. 38 - 41046, la concessione a prelevare acqua pubblica per uso "consumo umano e zootecnico" nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare allegato al presente atto;
- 2) di assentire il prelievo di una portata di 2,00 l/s; fino ad un massimo di 146 l/s e di un volume di 31.536 m3/anno.;
- 3) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2021;
- 4) di dare atto che l'istante ha corrisposto:
  - a. il canone relativo all'anno 2017 pari a 351,00 euro;
  - b. l'integrazione del deposito cauzionale con un versamento di € 212,40 a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999, come modificato dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - c. le spese di istruttoria pari a euro 88,00;
- 5) di dare atto che:
  - ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015 il canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.
  - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo versato a titolo di integrazione del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
  - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- 6) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 7) di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 9) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la

quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;

- 10) di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- 11) che copia del presente atto venga consegnato al richiedente e che la stessa dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 12) di pubblicare il presente atto per estratto sul BURERT.

IL DIRIGENTE

Dr. Franco Alfonso Maria Zinoni  
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA ROMAGNA**

---

**Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche**

**Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, per uso consumo umano e zootecnico per una portata massima pari a 2,00 l/s;, richiesta dal Sig. Guigli Domenico C.F. GGLDNC49L28F5030 residente nel Comune di Palagano (MO), Località Boccassuolo, Via Sassorosso n. 38 - 41046,

**ART. 1**

**QUANTITATIVO E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

Il concessionario può prelevare una portata massima pari a 2,00 l/s e un volume di 31.536 m3/anno. La risorsa derivata potrà essere destinata ad uso consumo umano e zootecnico.

**ART. 2**

**LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI  
DERIVAZIONE**

**2.1** Il prelievo avviene mediante captazione da sorgente, individuata alle coordinate UTM\*RER x:**627811** y:**901416**, nel territorio del comune di Palagano (MO) al foglio 68, mappali **434**; Le opere di presa sono costituite da drenaggi-pozzetti di raccolta-condotta

**2.2** la captazione, realizzata nel 1932, è costituita da un'opera di presa, da una condotta in acciaio del diametro di due pollici, da un deposito interrato e da n. 5 fontane con abbeveratoio per il bestiame e lavatoio. Alla fine degli anni cinquanta sono stati realizzati gli allacciamenti per le case e le stalle, come da schema presente nella relazione allegata alla domanda di rinnovo.

**ART. 3**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

**3.1** La concessione è assentita fino al 31/12/2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**3.2** L'amministrazione concedente ha facoltà di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 4**

##### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**4.1** Il concessionario qualora abbia interesse a proseguire il prelievo deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Il canone da corrispondere è calcolato sulla base della portata massima ovvero per 2,00 l/s, in relazione all'uso "consumo umano"

**5.2** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone ogni anno entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate alla L.R. 2/2015, art.8. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.3** La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

**5.4** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

**5.5** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta a € 351,00 ed è versato prima del ritiro della presente concessione.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

**6.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, inizialmente costituito in misura di 37,60 €, è stato integrato al minimo di 250,00 € previsto ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, con un versamento di 212,40 €.

**6.2** Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

**6.3** L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ART. 7**

##### **MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI**

**7.1 Dispositivo di misurazione** - il concessionario, è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, D.lgs n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE -



Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici (STRAA).

**7.2 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

**7.3 Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.

**7.4 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

**7.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso. L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

**7.6 Cessazione dell'utenza** - Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente e salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

**7.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**7.8 Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**8.1 Qualità dell'acqua** - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata anche per uso potabile, il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad

effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, non già esistente in data antecedente al 09/04/2008, entro una distanza di almeno 10 ml.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa, sollevando da ogni vertenza al riguardo l'amministrazione regionale concedente.

#### **ART. 9**

##### **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

**9.1** Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

**9.2** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando, l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**